Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 233

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 3 settembre 1963** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.580 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1963, n. **1168.**

Trasformazione del fine e nuova denominazione della « Fondazione per gli orfani dei medici chirurghi e dei farmacisti della città e della provincia di Padova », in Padova.

N. 1168. Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il fine della « Fondazione per gli orfani dei medici chirurghi e dei farmacisti della città e della provincia di Padova », in Padova, viene trasformato; inoltre la Fondazione medesima assume la nuova denominazione di « Fondazione Universitaria Vanzetti Spica », e ne viene approvato, con integrazione dell'art. 6, il nuovo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 121. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1963, n. **1169.**

Erezione in ente morale della Fondazione « Casa di riposo Domus Tua », con sede in Tollegno (Vercelli).

N. 1169. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Casa di riposo Domus Tua », con sede in Tollegno (Vercelli), viene eretta in ente morale e ne viene approvato, con modificazione, il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 116. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1963, n. **1170.**

Nuova denominazione e trasformazione del fine dell'Ospedale di S. Maria di Loreto, in Cassano Ionio (Cosenza).

N. 1170. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Ospedale di S. Maria di Loreto, in Cassano Ionio (Cosenza), assume la denominazione di « Ospizio di S. Maria di Loreto »; il fine dell'Ospedale stesso viene trasformato ed inoltre approvato, con modificazioni, il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 120. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1963, n. **1171.**

Erezione in ente morale della « Fondazione Enzo e Silvio Chiari », con sede in Marghera (Venezia).

N. 1171. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Fondazione Enzo e Silvio Chiari », con sede in Marghera (Venezia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 119. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1963, n. **1172.**

Erezione in ente morale della Casa del Giovane « Barone Stefano Chiarelli La Lumia », con sede in Alcamo (Trapani).

N. 1172. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Casa del Giovane « Barone Stefano Chiarelli La Lumia », con sede in Alcamo (Trapani), viene eretta in ente morale e ne viene approvato, con modificazioni, il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 118. — Villa

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona sita nel territorio comunale di Arma di Taggia (Imperia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Imperia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 21 marzo 1962, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del viale delle Palme in Arma di Taggia (Imperia);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Taggia (Imperia);

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo dal sig. Beckman Henry e dal sindaco del comune di Taggia;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, costituita da un viale alberato di notevole importanza paesistica e ambientale, forma un quadro naturale e panoramico godibile anche da chi transita all'esterno del viale stesso;

Decreta:

La zona sita nel territorio di Arma di Taggia, denominata viale delle Palme, congiungente via De Sonnaz con via Cristoforo Colombo, comprendente una striscia di terreno della larghezza di m. 25 da ambo i lati, misurata a partire dall'asse del viale stesso, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Imperia.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Taggia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 giugno 1963

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
SCARASCIA

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Imperia

Estratto Verbale n. 28

Il giorno 21 marzo 1962, alle ore 15.30 si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Imperia, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Imperia, per esaminare il seguente:

Ordine del giorno

(*Omissis*).

4) TAGGIA. — *a*) Proposte di vincolo nell'ambito del territorio comunale.

(*Omissis*).

Il soprintendente fa rilevare che attualmente nel territorio del comune di Taggia non esistono vincoli panoramici per cui non è possibile intervenire per armonizzare lo sviluppo edilizio con le esigenze paesistiche e panoramiche.

Propone pertanto i seguenti vincoli:

1) Viale delle Palme in Arma di Taggia.

(*Omissis*).

Il sindaco di Taggia, sig. Francesco Cepollina, ritiene che il piano regolatore tuteli sufficientemente il territorio comunale per cui è contrario al vincolo, salvo che per la zona indicata come F 2 nel suddetto piano, relativa al nucleo tradizionale circostante la torre costiera.

La Commissione provinciale, dopo ampia discussione, a maggioranza approva i vincoli proposti dalla Soprintendenza come meglio definiti e con le seguenti motivazioni:

1. Viale delle Palme in Arma di Taggia congiungente via De Sonnaz con via Cristoforo Colombo, comprendente una striscia di terreno della larghezza di m. 25 da ambo i lati misurata a partire dall'asse del viale stesso.

Motivazione: «Viale alberato di notevole interesse paesistico ed ambientale».

(*Omissis*).

Esaurito l'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.

Il presidente: dott. Bruno NOVARO

Il segretario: geom. Valentina ASTUTI

(7823)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1963.

Modifica di attribuzioni e di denominazione dei due attuali uffici « Ufficio registro » e « Ufficio registro imposta generale sull'entrata » di Foggia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di modificare le attribuzioni e la denominazione dei due attuali uffici « Ufficio registro » e « Ufficio registro imposta generale sulla entrata » di Foggia;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2215, che autorizza a provvedere a tali variazioni con decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

I due uffici « Ufficio registro » e « Ufficio registro imposta generale sull'entrata » di Foggia assumono rispettivamente la denominazione di « Ufficio atti civili, successioni, bollo e demanio » e « Ufficio atti giudiziari, imposta generale sull'entrata e radio ».

Art. 2.

E' approvata l'annessa tabella con la quale viene disposta la ripartizione dei servizi tra i due uffici « Ufficio atti civili, successioni, bollo e demanio » e « Ufficio atti giudiziari, imposta generale sull'entrata e radio » di Foggia.

Art. 3.

Le variazioni stabilite col presente decreto e con l'annessa tabella avranno effetto dal 1° gennaio 1964.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1963
Registro n. 25 *Finanze, foglio n.* 114

Tabella di ripartizione dei servizi tra l'Ufficio atti civili, successioni, bollo e demanio e l'Ufficio atti giudiziari, imposta generale sull'entrata e radio di Foggia.

Sede e denominazione dell'ufficio	Ripartizione dei servizi
FOGGIA Ufficio atti civili, successioni, bollo e demanio.	*Azienda dello Stato* 1. Registrazione degli atti pubblici e privati e delle denunzie di contratti verbali con la riscossione di tutte le tasse, imposte e diritti inerenti, principali ed accessori. 2. Credito fondiario, agrario e simili. 3. Imposta di successione, imposta sul valore globale netto dell'asse ereditario, altre imposte e diritti accessori. 4. Vendita di valori bollati. 5. Bollazione con marche e visto per bollo. 6. Imposta di bollo compresa quella riscuotibile in modo virtuale e in abbonamento. Tassa di bollo sui documenti di trasporto. Tassa di bollo sulle carte da giuoco e sui contratti di borsa. 7. Imposta sulla pubblicità. 8. Imposte sulle assicurazioni. Tassa sulle anticipazioni e sovvenzioni contro deposito e pegno. 9. Stralcio di tutti i servizi inerenti all'accertamento ed alla riscossione dell'imposta di manomorta e dell'imposta di negoziazione. 10. Contenzioso amministrativo e penale relativo alle imposte, tasse e servizi amministrati dall'Ufficio. 11. Diritti di segreteria. 12. Eredità devolute allo Stato. 13. Demanio pubblico e patrimoniale, provveditorato, enti amministrati, asse ecclesiastico. 14. Tasse varie e proventi di servizi pubblici. 15. Depositi per spese d'asta e di contratto. 16. Entrate eventuali diverse e recupero di crediti verso impiegati e contabili dello Stato. 17. Tributi speciali, diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. 18. Entrate diverse del tesoro. 19. Recupero di spese. *Aziende speciali* 1. Quote di compartecipazione alle multe ed altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi. 2. Cassa Nazionale del Notariato. 3. Proventi degli archivi notarili. 4. Recupero crediti per cessioni stipendi. 5. Interessi cc/cc postali. 6. Demanio forestale. 7. Fondo per il culto e patrimoni riuniti ex economali. 8. Tratturi. 9. Proventi Ente Nazionale Metano.
FOGGIA Ufficio atti giudiziari, imposta generale sull'entrata e radio.	*Azienda dello Stato* 1. Registrazione degli atti giudiziari e stragiudiziali con la riscossione di tutte le tasse, imposte e diritti inerenti, principali ed accessori. 2. Imposte e tasse a debito. 3. Bollazione delle produzioni in giudizio. 4. Imposta speciale di bollo sul decreto del pretore che rende esecutivo il lodo arbitrale. 5. Depositi per domande di revocazione di sentenze o ricorsi in Cassazione. 6. Diritti di significazione di atti giudiziari all'estero. 7. Imposta generale sull'entrata. Accertamenti e riscossioni. 8. Servizio radioaudizioni circolari. 9. Diritti ed emolumenti catastali per il rilascio di certificati, copie ed estratti. 10. Riscossione di multe e spese di giustizia civile, penale e amministrativa. 11. Pagamento di tutte le spese di giustizia civile e penale. 12. Contenzioso amministrativo e penale relativo alle imposte, tasse e servizi amministrati dall'Ufficio. 13. Contenzioso amministrativo e penale e riscossione coattiva dei recuperi e delle integrazioni inerenti alle tasse sulle concessioni governative, alle tasse di circolazione dei veicoli di ogni specie, alle tasse di pubblico insegnamento, a quelle relative all'istruzione superiore, nonchè all'imposta sui dischi fonografici e sugli altri supporti atti alla riproduzione del suono. 14. Contravvenzioni varie comprese quelle per diritti erariali sugli spettacoli. 15. Entrate eventuali diverse e recupero dei crediti verso impiegati e contabili dello Stato. 16. Tributi speciali, diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. 17. Recupero di spese. *Aziende speciali* 1. Quote di compartecipazione alle multe ed altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi. 2. Cassa previdenza Ufficiali giudiziari. 3. Cassa previdenza Avvocati e Procuratori legali. 4. Interessi cc/cc postali.

Roma, addì 15 giugno 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

(7709)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1963.

Modifica di attribuzioni e di denominazione dei tre attuali Uffici del registro di Como.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive *modificazioni*;

Riconosciuta l'opportunità di modificare le attribuzioni e la denominazione dei tre attuali uffici « Ufficio atti civili e successioni », « Ufficio atti giudiziari, bollo e demanio » e « Ufficio registro imposta generale sulla entrata » di Como;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2215, che autorizza a provvedere a tali variazioni con decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

I tre uffici « Ufficio atti civili e successioni », « Ufficio atti giudiziari, bollo e demanio » e « Ufficio registro imposta generale sull'entrata » di Como assumono rispettivamente la denominazione di « Ufficio registro atti pubblici e successioni », « Ufficio registro atti giudiziari e bollo » e « Ufficio registro atti privati, imposta generale sull'entrata e demanio ».

Art. 2.

E' approvata l'annessa tabella con la quale viene disposta la ripartizione dei servizi tra i tre uffici « Ufficio registro atti pubblici e successioni », « Ufficio registro atti giudiziari e bollo » e « Ufficio registro atti privati, imposta generale sull'entrata e demanio ».

Art. 3.

Le variazioni stabilite col presente decreto e con l'annessa tabella avranno effetto dal 1° gennaio 1964.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1963
Registro n. 25 Finanze, foglio n. 116

Tabella di ripartizione dei servizi tra l'Ufficio registro atti pubblici e successioni, l'Ufficio registro atti giudiziari e bollo e l'Ufficio registro atti privati, imposta generale sull'entrata e demanio di Como.

Sede e denominazione dell'ufficio	Ripartizione dei servizi
COMO Ufficio registro atti pubblici e successioni.	*Azienda dello Stato* 1. Registrazione degli atti pubblici con la riscossione di tutte le tasse, imposte e diritti inerenti, principali ed accessori. 2. Credito fondiario, agrario e simili. 3. Imposta di successione, imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario, altre imposte e diritti accessori. 4. Stralcio di tutti i servizi inerenti all'accertamento ed alla riscossione dell'imposta di manomorta e dell'imposta di negoziazione. 5. Diritti ed emolumenti catastali per il rilascio di certificati, copie ed estratti. 6. Contenzioso amministrativo e penale relativo alle imposte, tasse e servizi amministrati dall'Ufficio. 7. Entrate eventuali diverse e recupero dei crediti verso impiegati e contabili dello Stato. 8. Diritti di segreteria. 9. Tributi speciali, diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. 10. Recupero di spese. *Aziende speciali* 1. Quote di compartecipazione alle multe ed altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi. 2. Cassa nazionale del notariato. 3. Proventi degli archivi notarili.
COMO Ufficio registro atti giudiziari e bollo.	*Azienda dello Stato* 1. Registrazione degli atti giudiziari e stragiudiziali con la riscossione di tutte le tasse, imposte e diritti inerenti, principali ed accessori. 2. Imposte e tasse a debito. 3. Depositi per domande di revocazione di sentenze o ricorsi in cassazione. 4. Imposta speciale di bollo sul decreto del pretore che rende esecutivo il lodo arbitrale. 5. Diritti di significazione di atti giudiziari all'estero. 6. Vendita valori bollati. 7. Bollazione con marche e visto per bollo. 8. Bollazione delle produzioni in giudizio. 9. Imposta di bollo compresa quella riscuotibile in modo virtuale ed in abbonamento. Tassa di bollo sui documenti di trasporto. Tassa di bollo sulle carte da giuoco e sui contratti di borsa. 10. Imposta sulla pubblicità. 11. Imposta sulle assicurazioni. Tassa sulle anticipazioni e sovvenzioni contro deposito e pegno. 12. Servizio radioaudizioni circolari. 13. Tasse varie e proventi di servizi pubblici. 14. Riscossione di multe e spese di giustizia civile, penale ed amministrativa. 15. Pagamento di tutte le spese di giustizia civile e penale. 16. Contenzioso amministrativo e penale e riscossione coattiva dei recuperi e delle integrazioni inerenti alle tasse sulla circolazione dei veicoli di ogni specie, alle tasse sulle concessioni governative, alle tasse di pub-

Sede e denominazione dell'ufficio	Ripartizione dei servizi
	blico insegnamento ed a quelle relative all'istruzione superiore, nonchè all'imposta sui dischi fonografici e sugli altri supporti atti alla riproduzione del suono.
	17. Contenzioso amministrativo e penale relativo alle imposte, tasse e servizi amministrati dall'Ufficio.
	18. Contravvenzioni varie, comprese quelle per diritti erariali sugli spettacoli.
	19. Entrate eventuali diverse e recupero dei crediti verso impiegati e contabili dello Stato.
	20. Tributi speciali, diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.
	21. Recupero di spese.
	Aziende speciali
	1. Quote di compartecipazione alle multe ed altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi.
	2. Cassa previdenza ufficiali giudiziari.
	3. Cassa previdenza avvocati e procuratori legali.
COMO **Ufficio registro atti privati, imposta generale sull'entrata e demanio.**	*Azienda dello Stato*
	1. Registrazione degli atti privati e delle denunzie di contratti verbali con la riscossione di tutte le tasse, imposte e diritti inerenti, principali ed accessori.
	2. Imposta generale sull'entrata. Accertamenti e riscossioni.
	3. Contenzioso amministrativo e penale relativo alle imposte, tasse e servizi amministrati dall'Ufficio.
	4. Demanio pubblico e patrimoniale, provveditorato, enti amministrati, asse ecclesiastico.
	5. Eredità devolute allo Stato.
	6. Depositi per spese d'asta e di contratti.
	7. Entrate eventuali diverse e recupero dei crediti verso impiegati e contabili dello Stato.
	8. Tributi speciali, diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.
	9. Entrate diverse del tesoro.
	10. Recupero di spese.
	Aziende speciali
	1. Quote di compartecipazione alle multe ed altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi.
	2. Cassa nazionale del notariato.
	3. Proventi degli archivi notarili.
	4. Fondo per il culto e patrimoni riuniti ex economali.
	5. Demanio forestale.
	6. Interessi cc/cc postali.
	7. Proventi Ente Nazionale Metano.
	8. Recupero crediti per cessione di stipendi.

Roma, addì 15 giugno 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

(7708)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1963.

Estensione delle norme sugli assegni familiari al personale assunto dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 65 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 79 e 81 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1956, che ha aggregato al settore industria della Cassa unica per gli assegni familiari il personale giornaliero assunto dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Considerato che la legge 5 marzo 1961, n. 90, ha disciplinato *ex novo* lo *status* giuridico di tale personale;

Considerato inoltre che le assunzioni di nuovo personale sono disposte a norma dell'art. 65 della stessa legge 5 marzo 1961, n. 90;

Decreta:

Art. 1.

Al personale assunto dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 65 della legge 5 marzo 1961, n. 90, è applicata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 90, la tabella *A*), con le modalità dell'industria, annessa al testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificata con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 giugno 1963

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTINELLI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

(7844)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1963.

Attribuzione di periodi medi di occupazione ai fini degli assegni familiari per alcune cooperative e carovane di facchini e ippotrasportatori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle Organizzazioni sindacali interessate;
Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile per le sottoelencate cooperative e carovane di facchini e ippotrasportatori e la loro decorrenza sono determinati come segue:

Agrigento
Cooperativa facchini « Patria e Lavoro » di Licata: giornate 25; decorrenza 1° novembre 1962.

Alessandria
Carovana « facchinaggio Pesante » di Alessandria: giornate 21; decorrenza 1° novembre 1961;

Benevento
Carovana facchini « Spartaco » di Benevento: giornate 24; decorrenza 11 giugno 1962;

Bologna
Carovana facchini Rinforzo Corrieri - Bologna: giornate 20;
Gruppo facchini - Sasso Marconi: giornate 20;
Gruppo facchini di Vergato: giornate 19;

Brindisi
Libera carovana facchini CISL - Francavilla Fontana: giornate 22;

Catanzaro
Carovana facchini « Sant'Antonio » di Isola Capo Rizzuto: giornate 23; decorrenza 1° giugno 1961;

Foggia
Compagnia barrocciai « G. Fanin » di Lucera: giornate 13; decorrenza 1° ottobre 1962;

Latina
Carovana facchini autocorriere - Latina: giornate 25;

Padova
Carovana facchini « G. Fanin » di Este: giornate 35 nel periodo 16 agosto-25 settembre 1962;
Carovana facchini « G. Fanin » di Montagnana: giornate 37 nel periodo 13 agosto-25 settembre 1962;
Carovana facchini « S. Urbano » Piacenza d'Adige: giornate 23; decorrenza 1° novembre 1962;

Parma
Carovana facchini per fabbriche di Fidenza: giornate 21, limitatamente al periodo 1° settembre 1958-31 marzo 1962;

Piacenza
Carovana facchini di Borgonovo V. T.: giornate 18; decorrenza 1° luglio 1962;

Salerno
Carovana ippotrasportatori - Cava dei Tirreni: giornate 20; decorrenza 1° giugno 1962;
Carovana ippotrasportatori - Nocera Inferiore: giornate 20; decorrenza 1° dicembre 1961;
Carovana ippotrasportatori - Nocera Superiore: giornate 20; decorrenza 1° dicembre 1961;
Carovana ippotrasportatori « La Diana » Pagani: giornate 20; decorrenza 1° luglio 1962;
Carovana carrettieri di Salerno: giornate 20; decorrenza 1° ottobre 1962;
Carovana ippotrasportatori « La Rinascita » S. Marzano: giornate 20; decorrenza 1° aprile 1962;
Carovana ippotrasportatori « A. Grandi » - S. Marzano-S. Sarno: giornate 20; decorrenza 1° gennaio 1962;
Carovana pesatori mercato ortofrutticolo - Sarno: giornate 18; decorrenza 1° giugno 1962;

Varese
Carovana liberi facchini di Gallarate: giornate 23; decorrenza 1° novembre 1962;

Venezia
Carovana facchini liberi esercenti « La Salute » di Livenza: giornate 20;

Verona
Carovana facchini di Gazzo Veronese: giornate 18; decorrenza 1° aprile 1962;
Carovana facchini di Nogara: giornate 23; decorrenza 1° luglio 1962.

Per le cooperative per le quali non è indicata la decorrenza i periodi di occupazione hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(7809)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1963.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;
Vista la delibera in data 5 agosto 1961, n. 15/BO, con la quale l'Amministrazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione della strada « Porta Galera » in destra del torrente Ausente, che collega la strada provinciale « Ausente » con la strada provinciale « Portogalera » ricadente in territorio dei comuni di Castelforte e di Santi Cosma e Damiano (Latina) km. 1,692;
Visto il voto 18 giugno 1963, n. 1171, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dallo art. 4 della citata legge 126;
Ritenuto che la suddetta strada può pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata provinciale la strada « Porta Galera » in riva destra del torrente Ausente dal km. 4,280 della provinciale « Ausente », al km. 0,800 della provinciale « Portogalera » ricadente in territorio dei comuni di Castelforte e di Santi Cosma e Damiano (Latina) km. 1,692.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 agosto 1963

Il Ministro: SULLO

(7821)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza

Il Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza:

1) Cacopardo dott. ing. Saverio, ispettore generale del Genio civile, il 21 febbraio 1963 in Facciammare (Agrigento).

2) Rinaldi dott. ing. Giuseppe, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il 21 febbraio 1963 in Facciammare (Agrigento).

(7828)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa edilizia impiegati comunali « S.C.E.I.C. », con sede in Taranto e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 agosto 1963, è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa edilizia impiegati comunali « S.C.E.I.C. », con sede in Taranto, costituita in data 9 novembre 1956 per atto del notaio dott. Girolamo Bonfrate, ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il dott. Gaetano Giangasparo.

(7758)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa edilizia di abitazione in Taranto «C.E.D.I.C.», con sede in Taranto e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 agosto 1963, è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa edilizia di abitazione in Taranto « C.E.D.I.C. », con sede in Taranto, costituita in data 17 luglio 1957 per notaio dott. Ferdinando Accolla, ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il dott. Gaetano Giangasparo.

(7759)

Revoca degli amministratori della Società cooperativa « La Padana », con sede in Polesine Parmense (Parma), e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 agosto 1963, è stata disposta la revoca degli amministratori della Società cooperativa « La Padana », con sede in Polesine Parmense (Parma), costituita in data 17 gennaio 1949 per atto del notaio dott. Alessandro Zavaroni, ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il sig. Alessio Manfredi.

(7760)

Scioglimento della Società cooperativa « Tra assegnatari di San Giovanni », con sede in Querciolo (Grosseto)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 agosto 1963, la Società cooperativa « Tra assegnatari di S. Giovanni », con sede in Querciolo (Grosseto), costituita per rogito Ordini in data 6 agosto 1952, repertorio 19851, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Imo Rossi.

(7826)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 98 mod. 241 D.P. — Data: 4 dicembre 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale della tesoreria di Salerno — Intestazione: Mauro Raffaella nata a Roccadaspide il 23 marzo 1902 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1+1 — Capitale lire 215.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 33 mod. 241 D.P. — Data 6 dicembre 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale della tesoreria di L'Aquila — Intestazione: Farino Lia, nata a Barisciano il 2 novembre 1880 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 7 — Capitale L. 22.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1798 mod. 25-A D.P. — Data: 18 dicembre 1961 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Moisè Trioiano, nato in Alessandria del Carretto il 7 settembre 1925 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 7 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1369 mod. 243 D.P. — Data: 11 aprile 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato di Napoli — Intestazione: Di Nocera Giulia, nata a Secondigliano il 14 marzo 1908 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 80.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2402 mod. 25-A D.P. — Data: 17 settembre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Cochetti Romolo, nato a Montorio il 13 ottobre 1889 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 15.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3651 mod. 25-A D.P. — Data: 3 ottobre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Monastero Renata, nata a Firenze l'11 ottobre 1916 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 6500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4307 mod. 25-A D.P. — Data: 17 ottobre 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Parisi Emanuela vedova Cascia, nata ad Alcara il 10 giugno 1881. — Titoli del Debito pubblico: nominativi 4 — Capitale L. 47.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 60 mod. 243 D.P. — Data: 10 settembre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato di Caserta — Intestazione: Faraone Ettore, nato a Baia Latina il 23 settembre 1906 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 127 mod. 241 D.P. — Data: 24 febbraio 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale della tesoreria di Trapani — Intestazione: Barresi Calcedonio, nato a Trapani il 1° gennaio 1896 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 6 — Capitale L. 3800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2316 mod. 25-A D.P. — Data: 30 gennaio 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Staglieno Maria Giulietta, nata a Genova il 26 ottobre 1893 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1+1 — Capitale L. 450.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 289 mod. 241 D.P. — Data: 2 aprile 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Cuneo — Intestazione: Lisi Elena, nata a Fossano il 25 maggio 1916 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 290 mod. 241 D.P. — Data: 2 aprile 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Cuneo — Intestazione: Lisi Stefania, nata a Fossano il 6 aprile 1915 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 8 agosto 1963

(7437) *Il direttore generale*: GRECO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 167

Corso dei cambi del 2 settembre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,95	620,93	620,92	620,98	620,97	620,94	620,97	620,97	620,94	620,95
$ Can.	573,09	573 —	573,25	573,125	572,40	573 —	573,25	573,17	573 —	573 —
Fr. Sv.	143,88	143,87	143,84	143,89	143,85	143,88	143,89	143,90	143,88	143,87
Kr. D.	89,91	89,91	89,93	89,89	90 —	89,93	89,89	89,92	89,93	89,92
Kr. N.	86,80	86,78	86,84	86,78	86,80	86,79	86,77	86,82	86,79	86,80
Kr. Sv.	119,64	119,63	119,63	119,64	119,60	119,65	119,65	119,67	119,65	119,63
Fol.	171,72	171,92	171,92	171,915	171,90	171,92	171,91	171,95	171,92	171,90
Fr. B.	12,44	12,447	12,445	12,449	12,44	12,44	12,448	12,44	12,44	12,45
Franco francese	126,72	126,72	126,75	126,7325	126,70	126,71	126,74	126,74	126,71	126,72
Lst.	1737,62	1737,15	1737,30	1737,35	1737,35	1737,50	1737,45	1737,60	1737,50	1737,40
Dm. occ.	155,98	156 —	156,02	156 —	155,95	155,96	156 —	156 —	155,96	155,38
Scell. Austr.	24,06	24,06	24,07	24,0675	24,05	24,06	24,065	24,06	24,06	24,065
Escudo Port.	21,67	21,67	21,67	21,67	21,70	21,67	21,66	21,68	21,67	21,67

Media dei titoli del 2 settembre 1963

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	110,35
Redimibile 3,50 % 1934	89,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,425
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	93,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,775
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,925
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 settembre 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,975
1 Dollaro canadese	573,187
1 Franco svizzero	143,89
1 Corona danese	89,89
1 Corona norvegese	86,775
1 Corona svedese	119,645
1 Fiorino olandese	171,912
1 Franco belga	12,448
1 Franco francese	126,736
1 Lira sterlina	1737,40
1 Marco germanico	156 —
1 Scellino austriaco	24,066
1 Escudo Port.	21,665

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio successivo, registro n. 305 Tesoro, foglio n. 353, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 28 marzo 1962 dall'ex direttore di ragioneria di 2ª classe del ruolo della carriera speciale direttiva delle Ragionerie provinciali dello Stato Scarabelli Cesira, nata Biagi, avverso il provvedimento col quale venne disposto il suo collocamento a riposo, a decorrere dal 16 gennaio 1962, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4, primo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

(7806)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1963, registro n. 50, foglio n. 161, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal sig. Bini Eugenio avverso il provvedimento di licenziamento dal posto di bidello supplente presso la Scuola media di Bagnara Calabra, adottato nei suoi confronti, in data 12 gennaio 1960, dal preside della Scuola predetta.

(7835)

PREFETTURA DI TRIESTE

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL VICEPREFETTO REGGENTE

Visto il decreto prefettizio n. 11419/18964 di data 7 febbraio 1931, con il quale il cognome della signorina Emma Klauser, nata a Gorizia il 10 maggio 1903, residente a Trieste, in viale Miramare n. 31, venne ridotto nella forma italiana di « Dalla Chiusa », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda di data 11 luglio 1963, corredata dalla prescritta documentazione, con la quale la sopranominata chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Klauser »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/18964 dd. 7 febbraio 1931, è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, della signorina Emma Dalla Chiusa è restituito nella sua forma originaria di « Klauser ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 13 agosto 1963

Il Vice prefetto reggente: PASINO

(7763)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a ventitre posti di vice ragioniere in prova nel ruolo dei ragionieri della carriera del personale di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 29 giugno 1960, n. 650;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507 e 23 maggio 1960, n. 671;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami a ventitre posti di vice ragioniere in prova nel ruolo dei ragionieri della carriera del personale di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Art. 2.

Dei ventitre posti messi a concorso, uno è riservato a favore:

A) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca di cui alla lettera *B* dell'art. 6 e che risultino idonei nelle prove di cui alla lettera *A* dello stesso articolo;

B) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo la idoneità, le prove di cui alla lettera *A* dell'art. 6 e che superino le prove scritte ed orale di lingua italiana di cui alla lettera *B* dello stesso articolo.

Il posto riservato, che non venisse coperto dai candidati di cui alle lettere *A* e *B*, sarà conferito agli altri candidati risultati idonei.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione al concorso.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso del diploma di ragioniere o di perito commerciale;

B) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nella Amministrazione statale.

Non potranno essere ammessi al concorso i dipendenti civili di ruolo che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a « buono »;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici o non esserne incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

F) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso a norma dell'art. 2, quinto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Presentazione delle domande di ammissione.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi — redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dall'aspirante, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi — entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati, che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B* del precedente art. 3, dovranno indicare al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

I candidati che desiderino concorrere al posto riservato di cui all'art. 2 del presente decreto, sostenendo allo scopo la prova scritta ed orale di lingua tedesca, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

I candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che intendano concorrere al posto riservato di cui al precedente comma, possono chiedere nella domanda di sostenere in lingua tedesca tutte le prove di esame. In tal caso debbono dichiarare nella domanda stessa di voler sostenere la prova scritta ed orale di lingua italiana.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del

possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale delle antichità e belle arti.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 6.

Programma d'esame

A) L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte verteranno:

1) su elementi di diritto civile, amministrativo, costituzionale e commerciale;

2) su elementi di scienza delle finanze e di economia politica;

3) sulla computisteria, sulla ragioneria generale ed applicata, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

1) le materie delle prove scritte;

2) diritto sindacale e del lavoro;

3) nozioni di statistica;

4) leggi e regolamenti sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico, delle bellezze naturali nonchè sull'ordinamento dell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

5) nozioni sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

B) I candidati, che desiderino concorrere al posto riservato a norma dell'art. 2 del presente decreto, oltre alle prove prescritte dalla precedente lettera *A*), dovranno sostenere una prova scritta ed orale di lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano, della lunghezza non inferiore a venti righe a stampa. Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato.

La prova orale di lingua tedesca consisterà in una conversazione, in cui il candidato dovrà dimostrare di aver piena conoscenza della suddetta lingua.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che desiderino concorrere al posto riservato a norma dell'art. 2 del presente decreto e che abbiano chiesto di sostenere tutte le prove di esame in lingua tedesca, dovranno dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana mediante una prova scritta ed orale in questa lingua.

La prova scritta di lingua italiana consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco della lunghezza non inferiore a venti righe a stampa. Il brano di lingua italiana da tradurre in tedesco sarà dettato.

La prova orale di lingua italiana consisterà in una conversazione in cui il candidato dovrà dimostrare di sapere correttamente parlare la suddetta lingua.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per le sopraindicate prove scritte di lingua.

Per le prove medesime sarà consentito l'uso del vocabolario.

Art. 7.

Svolgimento delle prove d'esame

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali del concorso avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da lire 200, autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

Ammissione alle prove orali e graduatoria

Alla prova orale di cui alla lettera *A*) dell'art. 6 del presente decreto saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte indicate nella stessa lettera *A*) e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Alla prova orale di lingua tedesca o italiana prevista dalla lettera *B*) dell'art. 6 del presente decreto non saranno ammessi i candidati che abbiano riportato nella relativa prova scritta una votazione inferiore a sei decimi.

Le prove orali non s'intenderanno superate se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Alla prova orale prevista dalla lettera *A*) dell'art. 6 del presente decreto non saranno ammessi i candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della Provincia di Bolzano, che, avendo sostenuto in detta lingua, con esito favorevole, le prove scritte di cui alla stessa lettera *A*) non abbiano superato la prova scritta di lingua italiana.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale, di cui alla lettera *A*) dell'art. 6 del presente decreto.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

In tale graduatoria non saranno compresi i candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che, avendo sostenuto in detta lingua le prove di esame di cui alla lettera *A*) dell'art. 6, conseguendo l'idoneità, non abbiano superato la prova orale di lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 5, primo e secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le riserve anzidette non possono, complessivamente, superare la metà dei posti messi a concorso.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal citato art. 5, comma quarto, dello stesso testo unico.

Art. 9.

Documenti da produrre in seguito a richiesta del Ministero per ottenere la precedenza o la preferenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possono far valere titoli ai fini dell'elevazione del limite massimo di età o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire, al Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale delle antichità e belle arti Ufficio concorsi — entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata;

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta da bollo da L. 200, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 200, le dichiarazioni integrative e le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od, in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonché i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Santa Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi — oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciata dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini, che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani di caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti:

le madri le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

6) profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire un'attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, del prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 200, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono valide le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 200;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 200, dal Ministero degli affari esteri;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) perseguitati politici e razziali:

coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente comunità israelitica;

9) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

10) dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici. Gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre il relativo attestato rilasciato dalle Amministrazioni che hanno organizzato i corsi medesimi;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino, la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

c) i concorrenti già appartenenti agli Enti di diritto pubblico ed agli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'Ente soppresso;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, dell'autorità militare;

e) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assitenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi non disciplinari, dovranno presentare un certificato del Rettore della Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli asistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

I documenti di cui al precedente n. 9 ed alle lettere a) e b) del n. 10) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10.

Pubblicazione delle graduatorie

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale delle antichità e belle arti Ufficio concorsi — entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) Titolo di studio:

diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 3, lettera *A*), oppure copia autentica di esso rilasciata da notaio su carta da bollo da L. 200.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può anche essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o da un segretario comunale.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo da L. 200, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 9, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici;

E) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato medico su carta da bollo da L. 200 rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e la l'assistenza dei sordomuti;

G) Documento militare:

copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporato perché ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonché i riformati in rassegna (dopo lo arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari e marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 200.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono ad un posto riservato di cui all'art. 2 del presente decreto, nei modi indicati nella lettera *B*) di tale articolo, dovranno inoltre produrre:

H) Certificato da cui risulti che il candidato è cittadino italiano di lingua tedesca. Tale certificato dovrà essere rilasciato su carta da bollo da L. 200, dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, n. 10, lettera *a*), salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere inoltre la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *C*), *E*) e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto semperché questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 12.

Nomina in prova

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di vice-ragioniere in prova.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova i vice-ragionieri in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° aprile 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1963
Registro n. 46, *foglio* 398.

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da lire 200.

Al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle antichità e belle arti Ufficio concorsi. — ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il e residente in (provincia di .) via n. chiede di essere ammesso al concorso per esami a ventitre posti di vice-ragioniere in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti indetto con decreto ministeriale 1° aprile 1963.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perché (1)

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (oppure) non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ;

4) non ha riportato condanne penale (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso in data

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

(Data) . . . . .

(Firma)

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di comunicazione per le prove scritte ed orale ed ogni altra eventuale comunicazione

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Gli aspiranti che intendano concorrere al posto riservato a norma dell'art. 2 del bando, debbono dichiarare di voler sostenere la prova scritta ed orale di lingua tedesca.

I candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che concorrono al posto riservato di cui all'art. 2 del bando e desiderano effettuare tutte le prove di esame in tedesco, dovranno farne espressa richiesta nella domanda, altresì di volere sostenere la prova scritta ed orale di lingua italiana.

(7440)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Costituzione della Commissione esaminatrice delle prove scritte, pratiche ed orali per il conseguimento dei certificati internazionali di radiotelegrafista e del certificato generale di radiotelefonista a bordo di navi mercantili, per la sessione ordinaria del 1963.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 6 febbraio 1942, n. 128, che reca norme per la concessione dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili;

Visto il regio decreto 17 luglio 1942, n. 1003, che approva il regolamento di applicazione della legge sopra citata;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1954, contenente i programmi di esami per il conseguimento dei certificati internazionali di radiotelegrafista a bordo delle navi mercantili;

Ritenuto necessario provvedere alla costituzione della Commissione di esami per la sessione ordinaria del 1963 a norma dell'art. 4 della legge 6 febbraio 1942, n. 128, modificato con legge n. 455 del 16 maggio 1961;

Vista la designazione dei componenti per la geografia e per la lingua inglese, fatta dal Ministero della pubblica istruzione Direzione generale per l'istruzione tecnica Divisione 3ª, con foglio n. 6636 del 18 maggio 1963;

Vista la designazione del proprio rappresentante fatta dal Ministero della difesa-Marina, con foglio n. 22024 dell'11 maggio 1963;

Decreta:

Articolo unico.

La Commissione esaminatrice delle prove scritte, pratiche ed orali per il conseguimento dei certificati internazionali di radiotelegrafista e del certificato generale di radiotelefonista a bordo di navi mercantili, per la sessione ordinaria del 1963, è costituita come segue:

Belardini dott. ing. Enzo, direttore di divisione del Ministero P.T., presidente;

Pizzi dott. ing. Mariano, consigliere di 1ª classe del Ministero P.T., membro;

Colombo prof. Dario, membro per la lingua inglese;

Feoli professoressa Luciana, membro per la geografia;

Mariani cap. CEMM Carlo, del Ministero difesa-Marina, membro;

Cardea per. princ. Mario, del Ministero P.T., membro supplente.

Svolgerà le funzioni di segretario della Commissione il direttore capo di ragioneria rag. Mario Russo della Direzione centrale dei servizi radioelettrici Ministero P.T

Ai componenti della Commissione esaminatrice sarà corrisposto, per ogni seduta, il gettone di presenza previsto dalle vigenti disposizioni.

La spesa relativa presunta in L. 750.000 sarà imputata al cap. 39, art. 1 del bilancio passivo dell'esercizio 1963-64.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 giugno 1963

Il Ministro: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1963
Registro n. 32 Uff. risc. poste e tel., foglio n. 158. — MIGNEMI

(7825)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quindici posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero della difesa-Marina.

Le prove scritte del concorso per esami a quindici posti di consigliere di 3ª classe in prova (coefficiente 229) nella carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero della difesa-Marina, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 10 settembre 1962, avranno luogo in Roma, presso il distaccamento della Marina militare (via Filippo Corridoni, n. 18), nei giorni 21, 23, 24, 25 settembre 1963, con inizio alle ore 8.

(7892)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Diario delle prove scritte del concorso per il reclutamento straordinario di trentatre sottotenenti in servizio permanente effettivo nei Servizi automobilistico e di commissariato.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1963, con il quale sono stati indetti i concorsi per il reclutamento straordinario di trentatre sottotenenti in servizio permanente nei Servizi automobilistico e di commissariato da trarsi dagli ufficiali di complemento;

Ravvisata la necessità di fissare i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte dei concorsi di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1962, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

Le prove scritte dei seguenti concorsi per il reclutamento straordinario di trentatre sottotenenti in servizio permanente da trarsi dagli ufficiali di complemento, indetti con decreto ministeriale 29 marzo 1963, avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8,30 dei giorni:

Servizio automobilistico . . . . 5 ottobre 1963
Servizio commissariato (ruolo commissari) 18 ottobre 1963
Servizio commissariato (ruolo sussistenza) 19 ottobre 1963

Roma, addì 22 agosto 1963

p. *Il Ministro*: PELIZZO

(7832

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Sostituzione di componenti della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Alessandria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 540 in data 5 marzo 1962, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso per posti a condotte ostetriche vacanti nella provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1960;

Atteso che i professori Giovanni Garrone, Michele Boscaro e l'ostetrica condotta Giuseppina Rossi hanno declinato l'incarico;

Considerato la necessità di dover provvedere alla sostituzione dei predetti;

Visto l'art. 50 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le segnalazioni dell'Ordine provinciale dei medici ai fini della nomina di uno dei docenti universitari o primari ospedalieri di cui alla lettera *B* del citato art. 50;

Viste le terne proposte, ai sensi del già menzionato art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, dai Comuni interessati;

Decreta:

Per quanto in premessa il prof. dott. Laudadio Emanuele, primario ostetrico ginecologo, il dott. Tasca Ercole, primario ostetrico ginecologo e l'ostetrica Bruno Giovanna, ostetrica condotta, sono nominati componenti della Commissione giudicatrice del concorso condotte ostetriche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1960, in sostituzione dei professori Giovanni Garrone, Michele Boscaro e ostetrica Rossi Giuseppina, dimissionari.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e avrà la sua sede in Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale.

Alessandria, addì 23 agosto 1963

Il medico provinciale: SIRCANA

(7842)

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 391 in data 8 marzo 1961, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 1988 in data 12 luglio 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Alessandria (Mandrogne-Litta Parodi-Cascinagrossa), Grondona-Roccaforte Ligure (Consorzio), hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Albano dott. Giovanni: Alessandria (Mandrogne-Litta Parodi-Cascinagrossa);

2) Balduzzi dott. Gianfranco: Grondona-Roccaforte Ligure (Consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 23 agosto 1963

Il medico provinciale: SIRCANA

(7841)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.